

La legislazione regionale in materia di diritti sociali¹

di Camilla Buzzacchi

Gli ostacoli di ordine economico e sociale che si frappongono, come denuncia il co. 2 dell'art. 3 Cost., al pieno sviluppo della persona e all'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, devono essere rimossi da tutte le istituzioni della Repubblica. Il principio di eguaglianza sostanziale è la matrice di tutti gli interventi dei pubblici poteri caratteristici della nostra forma di Stato sociale², e si traduce in un complesso di servizi di varia natura, idonei al superamento del bisogno.

Tra le istituzioni repubblicane chiamate a tali interventi, e dunque alla regolamentazione ed all'approntamento dei servizi sociali, vi sono le Regioni: la loro autonomia politica è destinata ad esplicarsi anche in azioni (normative, amministrative, finanziarie) dirette a concorrere all'attecchimento e allo sviluppo del principio di eguaglianza sostanziale. Nelle materie di cui all'art. 117 Cost., e nel rispetto dei limiti ivi enunciati, i legislatori regionali sono stati messi nelle condizioni di contribuire a gestire il fenomeno della povertà³ rendendosi interpreti dei bisogni e delle sollecitazioni provenienti dalle rispettive comunità, magari sperimentando soluzioni innovative rispetto a quanto adottato a livello nazionale o nelle altre Regioni.

L'intervento delle Regioni in materia di servizi sociali trova il suo più recente fondamento nel d.lgs. 15 settembre 2017, n. 147, recante *Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*, che – oltre a istituire il reddito di cittadinanza, indubbiamente catalogabile come “attrezzo” primario che affronta la piaga dell'assenza di mezzi di sostentamento delle persone – ha altresì posto le basi per un metodo di programmazione degli ulteriori interventi che sono necessari per cambiare condizioni di disagio dei soggetti in stato di difficoltà⁴.

¹ È il testo di un capitolo del libro di ASTRID, *Regioni sì, ma non così: Riflessioni e proposte in memoria di Valerio Onida*, a cura di Giuliano Amato, Franco Bassanini, Giorgio Macciotta, Il Mulino, 2025 (in corso di stampa).

² Tanta è la letteratura in tema di eguaglianza: nella bibliografia presente in C. BUZZACCHI, *Dalla coesione all'eguaglianza sostanziale. Il percorso comunitario*, Milano, Giuffrè, 2005, è possibile ricostruirla nella sua ampiezza.

³ Q. CAMERLENGO, *Il senso della Costituzione per la povertà*, in *Osservatorio AIC*, 1, 2019. Si rinvia anche alle riflessioni di C. BUZZACCHI, *Reddito e Costituzione*, Milano, Franco Angeli, 2022, p. 57, dove si afferma che “la rilevanza dell'assenza del reddito è oggetto di diretta attenzione nella Costituzione”, e si ricorda che la povertà è una costante nella storia umana: ma solo da tempi relativamente brevi essa «è diventata una questione economica», come ha osservato M. FOUCAULT, *Storia della follia nell'età classica*, Milano, Rizzoli, 1998, p. 343, e tale nuova consapevolezza ha condotto a sviluppare sistemi di protezione.

⁴ Questa provvidenza dal 1998 ha dato attuazione all'art. 38: ha assunto forme diverse – dal reddito minimo di inserimento fino al reddito di cittadinanza, per concludersi con il reddito di emergenza – e si è posta come strumento decisivo per contrastare situazioni di povertà legate all'assenza di lavoro. Si richiamano alcuni contributi che rimangono di riferimento in tema di sostegno monetario a situazioni di disagio esistenziale: A. ALAIMO, *Il reddito di inclusione attiva: note critiche sull'attuazione della legge n. 33/2017*, in *Rivista del Diritto della sicurezza sociale*, 3, 2017; V. CASAMASSINA-E. VIVALDI, *Ius existientiae e politiche di contrasto alla povertà*, in *Quaderni costituzionali*, 1, 2018; F. PIZZOLATO, *Il minimo vitale. Profili costituzionali e processi attuativi*, Milano, Giuffrè, 2004; F. RAVELLI,

Da ciò è scaturita un'attività di programmazione sia nazionale – il *Piano* del triennio 2021-2023, che vuole fornire una cornice unitaria a beneficio di un sistema dei servizi sociali attualmente ancora frammentato – ed i *Piani* che le ventuno amministrazioni dovrebbero adottare.

È poi seguita la normazione, che è stata adottata in settori mirati. Si possono evidenziare le politiche abitative; quelle per la distribuzione di risorse per sostenere i redditi; e infine le azioni per varie categorie di soggetti svantaggiati, dai disabili agli immigrati. La normazione si distingue anche per il fatto che per soggetti con queste particolari condizioni di debolezza il sostegno offerto è, in vari casi, quello di un accompagnamento all'attività lavorativa, cosicché l'aiuto fornito non si limita a coprire alcuni bisogni, ma crea i presupposti per l'autonomia reddituale. Complessivamente è allora possibile evidenziare un ruolo significativo delle Regioni nel perseguimento dell'eguaglianza sostanziale.

Va anzitutto evidenziato che assai ampio ed eterogeneo è il perimetro degli interventi che ricadono nell'ambito delle competenze delle Regioni che, pur da diverse prospettive e con differente strumentazione, sono suscettibili di fornire risposte a scenari di bisogno dei singoli.

Il d.lgs. n. 147/2017 ha posto le basi per un metodo di programmazione degli interventi che sono necessari per cambiare condizioni di disagio dei meno fortunati. L'art. 21 ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la *Rete della protezione e dell'inclusione sociale*: si tratta di un organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali per favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni; nonché per definire linee guida per gli interventi. Alla Rete partecipano il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ma anche il Ministero dell'economia e delle finanze, quelli dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti: in più – e necessariamente – le Regioni con un componente per ciascuna delle Giunte regionali e delle Province autonome ed infine i Comuni, con 20 componenti designati dall'ANCI; da ultimo, è coinvolto anche l'INPS.

Alla Rete è affidata “una rinnovata progettualità programmatica, collegando i tre maggiori fondi sociali (Fondo nazionale per le politiche sociali, Fondo povertà, Fondo per le non autosufficienze) ad altrettanti Piani, elaborati dalla stessa Rete, ‘di natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali’: il Piano sociale nazionale, il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, il Piano per la non autosufficienza. I primi due sono stati elaborati per il triennio 2018-2020, il terzo per il triennio 2019-2021”, secondo quanto ricostruisce il *Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023*, che a sua volta provvede all'aggiornamento dei tre atti programmatici, ed è il più recente documento di programmazione a disposizione.

Il reddito minimo. Tra universalismo e selettività delle tutele, Torino, Giappichelli, 2018; C. TRIPODINA, *Il diritto ad un'esistenza libera e dignitosa. Sui fondamenti costituzionali del reddito di cittadinanza*, Torino, Giappichelli, 2013; ID., *Reddito di cittadinanza come “risarcimento per mancato procurato lavoro”. Il dovere della Repubblica di garantire il diritto al lavoro o assicurare altrimenti il diritto all'esistenza*, in *Costituzionalismo*, 1, 2015.

Il *Piano* del triennio 2021-2023 ambisce a fornire “una cornice unitaria (...) e a definire i contorni di un processo di strutturalizzazione di un sistema dei servizi sociali attualmente ancora frammentato e non in grado, sull’intero territorio nazionale, di offrire la certezza della presa in carico di coloro che si trovano in condizioni di bisogno e di promuovere quella coesione sociale e quella ‘resilienza’ che sono emerse con forza, negli anni più recenti, come elementi imprescindibili. Una cornice unitaria, dunque, che sappia sostenere una logica complessiva di sviluppo dei servizi, nei vari ambiti in cui attualmente si articola la programmazione, fondata su un approccio volto a sostenere e valorizzare le risorse delle persone che vengono prese in carico da un sistema sempre più solido e competente, che sia capace di promuovere sul territorio la partecipazione delle reti di cittadinanza coniugando *welfare* e sviluppo della democrazia (p. 6).

Al varo del *Piano* è stata collegata la definizione di un paniere di risorse che sono destinate alle autonomie regionali, chiamate a loro volta a dotarsi di atti programmatici, nei quali disegnare il modello di intervento capace di contrastare la povertà nelle varie realtà territoriali.

Questo consente di passare così a esaminare gli ambiti di competenza toccati da questo *Piano* nazionale – e dai *Piani* che le ventuno amministrazioni del nostro ordinamento regionale dovrebbero adottare – e di tratteggiare la portata e lo spessore delle norme adottate nei diversi contesti.

Tali *Piani*, variamente denominati, sono stati deliberati in molteplici contesti, ma in alcune realtà autonomistiche mancano radicalmente. Già tale dato dà la misura di una significativa sensibilizzazione delle istituzioni regionali, che con l’elaborazione dei *Piani* dimostrano la volontà di progettare un intervento sistematico e d’insieme, che vada oltre singoli provvedimenti con cui si sono creati rimedi a isolati aspetti di privazione. Tra l’altro va evidenziato che tali *Piani* richiedono – per la loro adozione – la consultazione di enti locali e di soggetti del Terzo settore, e dunque è espressamente perseguito il forte coinvolgimento di attori che, con la massima prossimità, affrontano quotidianamente la lotta alle molteplici forme di povertà.

Le Regioni hanno nella maggioranza dei casi predisposto questi *Piani* e si può segnalare che ne sono sprovviste le due Province autonome e la Valle d’Aosta. Si tratta di documenti significativi, evidentemente ricchi di obiettivi da realizzare in prospettiva e, dunque, non determinanti per comprendere il grado di impegno effettivo: la loro adozione è segno di un lavoro di riflessione e di studio delle soluzioni e dei percorsi da intraprendere, e questa valenza è ciò che più si può apprezzare.

Quanto alla normazione adottata in settori mirati, va osservato che si tratta di regole di rango sia primario che secondario; talvolta di mero recepimento della legislazione di principio dello Stato, talaltra di esplorazione di istituti e soluzioni innovativi. La propensione delle autonomie a rinnovare la propria legislazione, ed a provvedere con fonti primarie che coinvolgono i Consigli dà evidentemente la misura della consapevolezza dell’importanza di sostenere gli interventi di *policy* con normative ponderate e frutto di dibattiti allargati; e allo stesso tempo la scarsa vivacità delle

medesime autonomie nell'effettuare la necessaria manutenzione delle proprie regole dà la misura di una diversa concezione in relazione all'esercizio delle competenze costituzionalmente fondate. Così illustrato il senso dell'attenzione alla normazione, vanno affrontati gli impianti esistenti. Presentano interesse le politiche abitative⁵, la distribuzione di risorse per sostenere i redditi, e le azioni per varie categorie di soggetti svantaggiati, dai disabili agli immigrati. Per soggetti con queste particolari condizioni di debolezza il sostegno offerto è, in vari casi, quello di un accompagnamento all'attività lavorativa, cosicché l'aiuto fornito non si limita a coprire alcuni bisogni, ma crea i presupposti per l'autonomia reddituale, oltre che per la realizzazione personale. Si può partire dalle politiche abitative, rispetto alle quali le Regioni possono incidere in maniera consistente. È rilevante, infatti, il ruolo che esse possono svolgere nel soddisfacimento del diritto sociale all'abitazione⁶, con decisioni che riguardano l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dunque sono idonee a fornire protezione a situazioni di fragilità e di bisogno: tale percorso di realizzazione di una crescente uguaglianza è senz'altro rimesso alle loro attribuzioni, ed è chiaro che già su questo versante i legislatori regionali – ed anche gli enti locali – hanno in fondo la capacità di incidere con efficacia sulla situazione economica delle persone⁷.

I provvedimenti legislativi delle Regioni confermano questo quadro delle competenze. Può essere richiamato un principio enunciato da una legge regionale della Regione Campania, che ben inquadra gli obiettivi che una Regione può assegnarsi. La l.r. n. 13/2022, recante *Disposizioni in materia di semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente*, chiarisce all'art. 5 che l'edilizia residenziale sociale “si realizza, in conformità alla disciplina statale in materia, attraverso interventi di natura immobiliare ed urbanistica e mira a garantire il diritto di abitare in una soluzione abitativa in proprietà o in locazione a costi convenzionati, a individui e nuclei familiari il cui reddito non consente di accedere ai prezzi di mercato, né sia idoneo per l'accesso al comparto dell'ERS”.

Tante Regioni hanno da tempo avviato progetti di *housing first*, a partire dalla Regione Friuli-Venezia Giulia che con la l.r. n. 16/2022 ha disciplinato *Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia* e ha inteso privilegiare gli interventi abitativi in grado di garantire la vita indipendente della persona con disabilità.

⁵ Si rinvia a F. CORVAJA, *Finale di partita. L'incostituzionalità dei requisiti di lungo-residenza previsti dalle leggi regionali quali condizioni di accesso alle prestazioni sociali*, in *Osservatorio AIC*, 6, 2020, e alla letteratura ivi richiamata, nonché a C. DOMENICALI, *Sull'illegittimità del criterio del radicamento territoriale per l'accesso all'edilizia popolare: dalla condizionalità all'universalità dei diritti sociali?*; A. Scalone, *La residenza protratta e il fantasma della comunità (a proposito della sentenza 44/2020 della Corte Costituzionale)*, in *Lo Stato*, 15, 2020.

Cfr. inoltre A. MARCIANO, *Reddito di cittadinanza ed esigenze abitative. La questione irrisolta dell'edilizia residenziale pubblica*, in *Il diritto del mercato del lavoro*, 1, 2020, per i collegamenti tra le due tipologie di intervento.

⁶ F. PALLANTE ha più volte affrontato la tematica, anche con riferimento ai diritti degli stranieri: si rinvia a *Il problema costituzionale dell'attuazione dei diritti sociali (con particolare riguardo al diritto all'abitazione)*, in *www.questionegiustizia.it*, 2018, e *Gli stranieri e il diritto all'abitazione*, in *Costituzionalismo*, 3, 2016.

⁷ Precisa è la ricostruzione offerta da S. CIVITARESE MATTEUCCI, *L'evoluzione della politica della casa in Italia*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1, 2010.

La Regione Emilia-Romagna si è distinta per il *Patto per la Casa Emilia-Romagna* attuato con d.g.r. n. 1686/2022 e poi aggiornato con la recente d.g.r. n. 960/2023: esso è volto ad ampliare l'offerta degli alloggi in locazione a canoni calmierati per quei nuclei familiari che non sono nelle condizioni di soddisfare autonomamente il proprio fabbisogno abitativo nel libero mercato. Il Piano triennale sulla povertà 2022-2024 di questa Regione sottolinea la necessità di implementare tale modello, unitamente a quello dell'*housing led* (HL): questo secondo progetto prevede la convivenza delle persone senza dimora in un piccolo gruppo per un certo periodo di tempo, ed in questo contesto il progetto INSIDE comprende una serie di interventi per contrastare la grave emarginazione adulta senza dimora. Nella Regione Puglia si segnala il *Programma dell'Abitare Sostenibile e Solidale della Regione Puglia* (PASS), approvato con d.g.r. n. 2419/2019, seguita dalla d.g.r. n. 687/2021, che ha approvato il documento preliminare della *Strategia per lo Sviluppo Sostenibile della Regione Puglia* (SRSvS). Anche la Regione Calabria, attraverso il *Piano povertà 2021-2023*, ha previsto una serie di azioni volte a sostenere le persone senza fissa dimora, promuovendo il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e del Terzo settore per l'inserimento di questi soggetti in un'abitazione. Questa Regione ha avviato nel 2018 anche la sperimentazione a favore di coloro che, diventati maggiorenni, vivono al di fuori della famiglia di origine – i c.d. *care leavers* – al fine di aiutarli a rendersi autonomi, in seguito al completamento di un percorso. Analoghi progetti per i *care leavers* si riscontrano nelle Regioni Piemonte, Marche, Liguria, Regione Siciliana.

Le Regioni possono poi alleviare la situazione di disagio soprattutto delle persone disabili e svantaggiate con prestazioni di varia natura: l'inclusione sociale che emerge dai vari testi normativi è prevalentemente perseguita attraverso l'inserimento lavorativo di tali soggetti, in linea con le competenze concorrenti dell'art. 117, co. 3, Cost., in materia di tutela e sicurezza del lavoro; ma è altresì sostenuta tramite l'esercizio delle competenze residuali dell'art. 117, co. 4, relative a formazione professionale⁸ e a servizi alla persona⁹.

Ecco allora che possono essere richiamate varie discipline: per la Regione Molise la l.r. n. 13/2014, che ha riordinato il sistema integrato dei servizi sociali; per la Regione Emilia-Romagna la l.r. n. 14/2015, *Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitari*, a cui hanno dato sviluppo molteplici deliberazioni di Giunta; per la Provincia di Trento la l.p. n.

⁸ Su questo tema v. A. Poggi, *Istruzione, formazione professionale e Titolo V: alla ricerca di un (indispensabile) equilibrio tra cittadinanza sociale, decentramento regionale e autonomia funzionale delle Istituzioni scolastiche*, in *Le Regioni*, 4, 2002; C. CACIAGLI, *La materia dell'istruzione e i suoi interpreti: Stato, Regioni, Corte costituzionale*, in *Istituzioni del Federalismo*, 6, 2006; A. DI CASOLA, *Il punto su formazione professionale e competenze regionali*, in *Diritti regionali*, 2011.

⁹ Letteratura a tale proposito è costituita da A. VENTURI, G. CORVETTA, *Regione e servizi sociali: la Consulta legittima i "modelli regionali" sulla partecipazione degli utenti (ma non solo) al costo delle prestazioni (nota a margine di Corte costituzionale nn. 296 e 297 del 2012)*, in *Le Regioni*, 2, 2013; D. MONEGO, *La "dimensione regionale" nell'accesso alle provvidenze sociali*, in *Le Regioni*, 1-2, 2014; D. PARIS, *Il ruolo delle Regioni nell'organizzazione dei servizi sanitari e sociali a sei anni dalla riforma del Titolo V: ripartizione delle competenze e attuazione del principio di sussidiarietà*, in *Le Regioni*, 6, 2007.

20/2021, che ha introdotto *Disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico* e ha previsto progetti individualizzati per l'inserimento lavorativo, nonché incentivi a beneficio dei datori di lavoro che stipulano contratti di lavoro con le persone con disturbi dello spettro autistico.

La Regione Abruzzo ha impiegato i fondi europei per un programma per i detenuti: il progetto "Reinserimento dei detenuti" è stato finanziato nel 2020 a valere sul POR FSE 2014-2020; inoltre il T.In.A. "Tirocinio Inclusivo Abruzzo" dal 2021 opera come strumento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla loro riabilitazione attraverso l'orientamento, la formazione e l'inserimento o reinserimento nel tessuto sociale di riferimento anche in aggiunta ad altri interventi di sostegno.

La Regione Basilicata, con d.g.r. n. 433/2022, ha adottato il piano di attuazione regionale del Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori), che contempla percorsi di reinserimento lavorativo volti a rafforzare il livello delle competenze dei destinatari, nonché il loro livello di occupabilità; mentre il modello riscontrabile nella Regione Piemonte attraverso la d.g.r. n. 22-2521/2015 è quello dei percorsi di attivazione sociale sostenibile (PASS), ovvero progetti individualizzati che stabiliscono le misure che possono favorire la prevenzione delle possibili situazioni di disagio sociale a carico dei singoli e delle famiglie.

Emergono poi provvedimenti legislativi e di normazione secondaria che attestano attenzione verso specifici obiettivi di rimozione degli ostacoli. Il riferimento è alla d.g.r. n. 363/2020 della Regione Emilia-Romagna, con la quale si istituisce il *Progetto per il contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative*, al fine di dotare gli studenti di dispositivi necessari per dialogare a distanza; della stessa Regione va ricordata la l.r. n. 10/2021, rubricata *Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende USL regionali*, che mira a garantire ai cittadini italiani privi di residenza la possibilità di iscriversi alla lista degli assistiti per le cure di base, nonché la d.g.r. n. 211/2021, dedicata alle tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto a favore di categorie sociali.

Ancora, la Regione Lazio con la l.r. n. 7/2021 ha provveduto in tema di *promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne*. La Basilicata ha ripetutamente normato interventi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e socio-culturale che limitano la frequenza e l'assolvimento dell'obbligo scolastico, e concorrendo così all'elevamento dei livelli di scolarità: l'ultima disciplina adottata è la l.r. n. 50/2018, relativa al *Diritto allo studio e sostegno all'apprendimento permanente nel corso della vita attiva*. La Regione Friuli-Venezia Giulia ha introdotto con la l.r. n. 22/2021 *Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità*, con l'obiettivo, tra l'altro, del contrasto alla povertà infantile e al sostegno alla genitorialità.

Un indirizzo a sé è quello sviluppato nella Regione Umbria. Nel corso del 2022 una serie di atti normativi regionali attesta la volontà di valorizzare la specifica connessione

tra interventi di contrasto della povertà e sostegno delle attività economico-produttive, particolarmente con l'attività rurale, che in quel territorio ancora tocca un'ampia fascia di popolazione.

Da segnalare la Toscana che presenta varie peculiarità. Anzitutto vi è la l.r. 2 gennaio 2019, n. 2, che reca *Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)*: inoltre i sistemi di *housing first* e *housing led* sono strumenti non direttamente funzionali a contrastare l'emergenza casa, ma volti a favorire percorsi di autonomia attraverso soluzioni alloggiative affiancate da un progetto individualizzato per l'attivazione delle risorse del singolo o del nucleo familiare. Poi è stato consolidato un Servizio di emergenza-urgenza sociale (SEUS), il cui presupposto teorico è la riconosciuta imprevedibilità dei cambiamenti sociali dei singoli e di intere comunità, dovuti alla crescente complessità del sistema; ancora, si è provveduto all'organizzazione del Tavolo regionale della rete della protezione e dell'inclusione sociale; e per completare la regione ha istituito dei Centri per il contrasto alla povertà. Poi la Regione ha consolidato un servizio di Emergenza-urgenza sociale (SEUS); ancora, si è provveduto all'organizzazione del Tavolo regionale della rete della protezione e dell'inclusione sociale; e per completare la Regione ha istituito dei *Centri per il contrasto alla povertà*.

Infine la Regione Campania si è dotata di discipline originali e per obiettivi peculiari. Si richiamano la l.r. n. 1/2020, recante *Disposizioni in materia di cooperative di comunità*; la l.r. n. 2/2020, che introduce *Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d'azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari*, infine la l.r. n. 15/2020 *a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di Punti Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori*.

Vi sono poi da evidenziare le molteplici normative che hanno istituito un reddito per la povertà, con largo anticipo rispetto a quando la medesima provvidenza monetaria è stata introdotta dalla legislazione statale: un esempio è stata la l.r. della Campania n. 2/2004 che ha istituito in via sperimentale il reddito di cittadinanza. L'attivismo delle amministrazioni regionali è stato veramente esemplare, e significativo è l'elenco delle discipline regionali che avevano già nei primi quindici anni di questo secolo avvertito l'opportunità di assicurare un sostegno economico agli indigenti: poi il loro sussidio è risultato assorbito da quello nazionale negli anni successivi. Si deve dunque menzionare la l.r. del Friuli-Venezia Giulia n. 15/2015, che aveva avviato in via sperimentale per un triennio la "Misura attiva di sostegno al reddito" (MIA): la successiva l.r. n. 35/2017, recante *Disposizioni per l'ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito è stato coordinato con il ReI*, ha provveduto a sintonizzare l'erogazione regionale con quella statale. Va richiamata l'esperienza del "reddito di solidarietà" (RES), disciplinato in Emilia-Romagna con la l.r. n. 24/2016; quella della Basilicata con il "reddito minimo di inserimento" (RMI), che è stato regolato con la d.g.r. n. 936/2015; della Provincia Bolzano, in cui il decreto del Presidente della Provincia n. 30/2000, in attuazione degli

artt. 7 e 7 bis della l.p. n. 1/1991, ha con largo anticipo portato beneficio agli indigenti del territorio; della Provincia di Trento che ha istituito nel 2009 una misura di sostegno al reddito di ultima istanza denominata “Reddito di Garanzia” con la delibera della Giunta provinciale n. 2216/2009; del Molise, che con la legge finanziaria regionale n. 2/2012 ha incluso tra le azioni di contrasto alla povertà anche il “Reddito minimo di cittadinanza” per i nuclei familiari privi di entrate, con priorità verso le famiglie più numerose e con anziani non autosufficienti o persone diversamente abili e bambini, e tale reddito poteva essere accompagnato da interventi per l'inserimento scolastico di euro; del Veneto che con delibera della Giunta nel 2019 ha introdotto il Reddito di inclusione attiva (RIA).

Peculiare è l'istituto voluto dalla Sardegna. *S'agiudu torrau* è il nome del reddito di cittadinanza, e in sardo significa “aiuto restituito”: è stato introdotto dalla l.r. n. 18/2016, recante *Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu torrau*. Il sussidio si fonda su un Patto tra la Regione che eroga l'aiuto e il nucleo familiare che si impegna in un percorso di emancipazione. Il REIS prevede l'erogazione di un sussidio economico o di un suo equivalente, condizionato allo svolgimento di un progetto personalizzato per il superamento della condizione di povertà. Lo strumento è stato costruito per dare ampia risposta ai bisogni: infatti è accessibile ai nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno 6 mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione.

Ma anche le Regioni Lazio con il “Reddito minimo garantito” del 2016, Piemonte che intende mantenere la misura a livello regionale anche dopo gli interventi del legislatore statale, la Calabria con il “Reddito di dignità regionale” (ReD), disciplinato dalla l.r. n. 3/2016 in materia di *Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva*, sono casi emblematici della volontà di integrare i redditi di chi è privo di mezzi. In alcuni casi – le Regioni Sardegna e Lazio – va segnalata la scelta a favore anche del “Reddito di libertà”, che è una provvidenza di cui sono destinatarie donne che sono state vittime di violenze: l'obiettivo è di dotare le medesime di quel sostegno monetario che permetta loro di impostare la propria esistenza nel segno dell'autonomia.

In tema di interventi per i migranti¹⁰, varie Regioni attestano un buon livello di attenzione. La Provincia di Bolzano con la delibera della Giunta provinciale n. 1028/2022, recante *Criteri per incentivare il processo d'integrazione ai sensi dell'art. 15 della l. prov. n. 12/2011, in applicazione dell'art. 2 della l. prov. n. 17/1993*, prevede che siano erogati vantaggi economici per la realizzazione di iniziative che favoriscono l'integrazione e l'inclusione delle persone straniere in Alto Adige. La Regione Marche è intervenuta con la d.g.r. n. 1175/2022, il cui *Programma annuale 2022*, in attuazione della l.r. n. 31/2015, recante *Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere*

¹⁰ Analisi accurate sui diritti degli stranieri sono riconducibili a C. PANZERA, A. RAUTI, C. SALAZAR, A. SPADARO (a cura di), *Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli stranieri*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016; e C. PANZERA, A. RAUTI (a cura di), *Dizionario dei diritti degli stranieri*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020.

immigrate, prevede finanziamenti a favore degli Enti locali per l'azione finalizzata ad assicurare la collocazione di minori stranieri non accompagnati.

La Regione Calabria, con la d.g.r. n. 150/2023, ha adottato il Progetto denominato "OIKOS Calabria", mirante all'inclusione socio-lavorativa di migranti, richiedenti e titolari di protezione internazionale o temporanea e altre categorie di cittadini stranieri in condizione di vulnerabilità.

In conclusione si può allora formulare una valutazione di apprezzamento degli apparati normativi delle Regioni a sostegno di situazioni di difficoltà delle persone e di predisposizione di istituti e provvidenze idonei a promuovere l'eguaglianza sostanziale. Le istituzioni del territorio perseguono tali obiettivi con lo strumento legislativo, ma talvolta anche con atti di natura diversa, e prevalentemente delibere di giunta. Anche lo strumento programmatico risulta valorizzato, e rappresenta l'attento lavoro di analisi e di progettazione delle Regioni nel delineare l'insieme delle misure appropriate per le rispettive comunità, dando vita ad un panorama di scelte differenziate che esprimono la determinazione e l'impegno ad affrontare il bisogno.